

edilportale®

GUIDA ALLA NUOVA
‘AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA’

Elaborazione a cura della redazione di Edilportale.

edilportale.com

Sommario

1. Normativa nazionale sul paesaggio	pag. 3
1.1 Le prime norme sul paesaggio	
1.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio	
1.3 Autorizzazione paesaggistica	
2. Il nuovo regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata	pag. 5
2.1 Gli interventi disciplinati dal DPR 31/2017	
2.2 DPR 31/2017: documenti e tempi	
3. Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica	pag. 6
3.1 Elenco interventi esclusi da autorizzazione	
4 Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata	pag. 11
4.1 Elenco interventi con iter semplificato	
Fig. 1 Esempi di interventi soggetti e non soggetti ad autorizzazione paesaggistica	pag. 16

1. Normativa nazionale sul paesaggio

1.1 Le prime norme sul paesaggio

In Italia la tutela del paesaggio è stata introdotta nel 1939 con la ‘Legge 1497 sulla protezione delle bellezze naturali’ (oggi abrogata), la prima norma organica sull’argomento che si basava su di una concezione essenzialmente estetica dell’oggetto paesaggistico e sull’imposizione del vincolo per la protezione del bene.

La Costituzione Italiana tra i “principi fondamentali” all’art.9 statuisce che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico** della Nazione.”

Nel 1985 viene emanata la Legge Galasso (Legge 431/1985) che introduce il concetto di tutela su specifiche aree e demanda alle Regioni, competenti nella materia a seguito della delega delle funzioni operate dallo Stato, la redazione dei Piani Paesaggistici.

1.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Dal maggio 2004 è in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio ([Dlgs 42/2004](#)) che, inglobando e abrogando le precedenti norme, regola tutte le disposizioni sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

Il Codice suddivide i **beni paesaggistici in tre categorie**:

- gli immobili e le aree, come centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.;
- le aree tutelate per legge come fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.;
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

La tutela nei confronti dei beni individuati dal Codice prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né effettuare delle modifiche che rechino un danno ai valori paesaggistici oggetto della protezione.

1.3 Autorizzazione paesaggistica

Il divieto di compiere modifiche in contrasto con la tutela del bene non implica sempre la totale impossibilità di eseguire lavori sul bene ma impone **l’obbligo di sottoporli a specifica autorizzazione** (denominata autorizzazione paesaggistica). Di conseguenza, quando si vuole intervenire su beni soggetti a tutela paesaggistica, bisogna sottoporre all’ente competente i progetti delle opere da eseguire, corredati della prescritta documentazione, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica è essenziale ai fini del rilascio dei titoli abilitativi (permesso di costruire, Scia, ecc); è impossibile, quindi, avviare i lavori fino a quando non si sia ottenuta.

Se si realizzano, in zone sottoposte a tutela paesaggistica, lavori in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica si incorre in un reato.

Inoltre, gli abusi paesaggistici, in regime ordinario, non sono sanabili e prevedono

l'ordine di reintegrazione, oltre all'applicazione delle pene e delle sanzioni amministrative previste. In caso di impossibilità della reintegrazione il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa stessa.

A seconda dell'intervento che s'intraprende sono previste tre diverse procedure:

- per interventi significativi: **autorizzazione paesaggistica ordinaria**, con iter procedurale fino ad un massimo di 120 giorni;
- per interventi di lieve entità: **autorizzazione paesaggistica semplificata**, con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro 60 giorni;
- per interventi irrilevanti ai fini paesaggistici: **nessuna autorizzazione paesaggistica**, soltanto titolo edilizio, se richiesto.

Per semplificare le procedure per interventi lievi sui beni vincolati, è stato emanato il 'Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - [DPR 31/2017](#)' (che sostituisce il precedente [DPR 139/2010](#)).

2. Il nuovo regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata

2.1 Gli interventi disciplinati dal DPR 31/2017

Il DPR 31/2017 esplicita ed elenca gli **interventi irrilevanti** ai fini paesaggistici, esenti da autorizzazione paesaggistica, e quelli di **lieve entità** per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata, e velocizza l'iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze.

I soggetti che intendono effettuare dei lavori, dopo aver verificato il tipo di autorizzazione paesaggistica richiesta, devono presentare alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del proprio territorio (a cui spetta il rilascio dell'autorizzazione) il progetto degli interventi corredato della prescritta documentazione.

Nel verificare la compatibilità con i vincoli, è necessario **tener conto dei piani paesaggistici** che possono dettare prescrizioni specifiche a fronte delle quali neanche gli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica dal DPR 31/2017 sono consentiti.

2.2 DPR 31/2017: documenti e tempi

A livello documentale, il DPR 31/2017 prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione semplificata (All. C), a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale, e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D).

Il DPR 31/2017 prevede un iter per la conclusione delle pratiche relative all'autorizzazione paesaggistica semplificata più veloce: la procedura ha il **termine tassativo di 60 giorni** ma può concludersi anche prima. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, vale il silenzio assenso.

L'autorizzazione è **efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

3. Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

Il DPR 31/2017, nell'Allegato A, individua i **31 interventi** che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica in quanto irrilevanti per il paesaggio. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica non modifica la disciplina amministrativa; di conseguenza se l'intervento richiede altre autorizzazioni (titoli abilitativi edilizi, provvedimenti di occupazione di suolo pubblico ecc) sarà necessario richiederli.

3.1 Elenco interventi esenti da autorizzazione

A.1. **Opere interne** che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso

A.2. Interventi sui **prospetti o sulle coperture** degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

A.3. Interventi che abbiano finalità di **consolidamento statico** degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio

A.4. Interventi indispensabili per **l'eliminazione di barriere architettoniche**, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili

A.5. Installazioni di **impianti tecnologici** esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.

136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

A.6. Installazione di **pannelli solari** (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

A.7. Installazione di **micro generatori eolici** con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

A.8. Interventi di adeguamento funzionale di cabine per **impianti tecnologici a rete**, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50

A.9. Installazione di dispositivi di **sicurezza anticaduta** sulle coperture degli edifici

A.10. Opere di manutenzione e adeguamento degli **spazi esterni**, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale

A.11. **Opere di urbanizzazione** primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice

A.12. Interventi da eseguirsi nelle **aree di pertinenza degli edifici** non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di **cancelli, recinzioni**, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotopologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

A.14. Sostituzione o messa a dimora di **alberi e arbusti**, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista

A.15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel **sottosuolo** che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm

A.16. **Occupazione temporanea di suolo** privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare

A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali **tende, pedane, paratie** laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo

A.18. Installazione di strutture di supporto al **monitoraggio ambientale** o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi

A.19. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione

di **serre mobili stagionali** sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale

A.20. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della **vegetazione spontanea** indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale

A.21. Realizzazione di **monumenti, lapidi**, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri

A.22. Installazione di **tende parasole** su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato

A.23. Installazione di **insegne** per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile

A.24. Installazione o modifica di impianti delle **reti di comunicazione** elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonchè smantellamento di reti elettriche aeree

A.25. Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli **argini dei corsi d'acqua**, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti

della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo

A.26. Interventi puntuali di **ingegneria naturalistica** diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili

A.27. Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle **strutture amovibili** esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti

A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di **strutture stagionali** munite di autorizzazione paesaggistica

A.29. Interventi di **fedele ricostruzione** di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici

A.30. **Demolizioni** e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi

A.31. Opere ed **interventi edilizi eseguiti in variante** a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime

4 Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 31/2017, nell'Allegato B, assoggetta a procedura paesaggistica semplificata **42 interventi** ed opere di lieve entità.

4.1 Elenco interventi con iter semplificato

B.1. **Incrementi di volume** non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario

B.2. Realizzazione o modifica di **aperture esterne** o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti

B.3. **Interventi sui prospetti**, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne

B.4. Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle **finiture esistenti**, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili

B.5. Interventi di adeguamento alla normativa **antisismica** ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti

B.6. Interventi necessari per il **superamento di barriere architettoniche**, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico

B.7. Installazione di **impianti tecnologici** esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne,

su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

B.8. Installazione di **pannelli solari** (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni

B.9. Installazione di **micro generatori eolici** con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

B.10. Installazione di cabine per **impianti tecnologici a rete** o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione

B.11. Interventi puntuali di adeguamento della **viabilità esistente**, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo

B.12. Interventi sistematici di **arredo urbano** comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione

B.13. **Opere di urbanizzazione** primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice

B.14. Interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle **aree di pertinenza** degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice

B.15. Interventi di **demolizione** senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale

B.16. Realizzazione di **autorimesse**, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe

B.17. Realizzazione di **tettoie, porticati**, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc

B.18. Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: **nuove pavimentazioni**, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali

B.19. Installazione di **tettoie aperte** di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente

B.20. **Impianti tecnici esterni** al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne

B.21. Realizzazione di **cancelli, recinzioni**, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici

B.22. **Taglio**, senza sostituzione, di **alberi**, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista

B.23. Realizzazione di **opere accessorie** in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete

B.24. Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali **serbatoi e cisterne**, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa

in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione

B.25. **Occupazione temporanea di suolo** privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare

B.26. **Verande** e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale

B.27. Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di **pozzi** ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico

B.28. Realizzazione di **ponticelli** di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua

B.29. Manufatti per **ricovero attrezzi agricoli**, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati

B.30. Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'**attività ittica** con superficie non superiore a 30 mq

B.31. Interventi di adeguamento della **viabilità** vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore

B.32. Interventi di **ripristino delle attività agricole** e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree

B.33. Interventi di **diradamento boschivo** con inserimento di colture agricole di radura

B.34. Riduzione di **superfici boscate** in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti

B.35. Interventi di realizzazione o adeguamento della **viabilità forestale** in assenza di

piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale

B.36. Posa in opera di **cartelli e altri mezzi pubblicitari** non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate

B.37. **Installazione di linee elettriche** e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30

B.38. Installazione d'impianti delle **reti di comunicazione** elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra

B.39. Interventi di modifica di manufatti di **difesa dalle acque** delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale

B.40. Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla **conservazione del suolo** o alla difesa dei versanti da frane e slavine

B.41. Interventi di **demolizione e ricostruzione** di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in **funzione antierosiva**, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa



1. Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista (B22)

(A) autorizzazione paesaggistica semplificata

2. Rifacimento di intonaci e tinteggiature (A2)

(E) esente da autorizzazione paesaggistica

3. Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti (B8)

(A) autorizzazione paesaggistica semplificata

4. Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato (A22)

(E) esente da autorizzazione paesaggistica

5. Realizzazione di cancelli, recinzioni (B21)

(A) autorizzazione paesaggistica semplificata

6. Sistemazioni a verde che non incidano sulla morfologia del terreno (A12)

(E) esente da autorizzazione paesaggistica

7. Realizzazione di tettoia in giardino di natura permanente, avente una superficie non superiore a 30 mq (B17)

(A) autorizzazione paesaggistica semplificata

8. Installazione di nuove pavimentazioni (B18)

(A) autorizzazione paesaggistica semplificata

9. Realizzazione o modifica di aperture esterne (B2)

(A) autorizzazione paesaggistica semplificata

Fig. 1 Esempi di interventi soggetti e non soggetti ad autorizzazione paesaggistica



La presente Guida è frutto di una elaborazione della normativa curata dalla redazione di Edilportale.com. Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti

edilportale.com